

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

(statuto_CdM-versione_ASSEMBLEA-9112020.docx)

PREAMBOLO

La Comunità di montagna della Carnia prosegue una lungimirante storia di cooperazione territoriale avviata nel 1947 dalla Comunità Carnica, quando i Comuni si diedero spontaneamente una forma di governo locale per ottenere il miglioramento economico e il progresso sociale e civile di questo territorio. La Comunità Carnica ebbe le proprie radici nei principi di libertà, democrazia e partecipazione proprie della Zona Libera della Carnia nel 1944 e sfociò, in seguito, nella Comunità Montana della Carnia. Riconoscendosi nell'appartenenza ad un territorio montano omogeneo, pur nella peculiarità e identità delle sue componenti, i Comuni intendono dotarsi del seguente statuto affinché la Comunità di montagna della Carnia sia più della semplice somma delle singole municipalità e rappresenti una modalità condivisa di governo e amministrazione capace di fornire omogeneità nella qualità di servizi e pari opportunità a cittadini, lavoratori, imprese e ospiti.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(La comunità carnica)

1. Il presente statuto garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità carnica l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa della Comunità di montagna della Carnia (d'ora in avanti Comunità).
2. Nella cura degli interessi della comunità carnica, che si riconosce in una chiara identità friulana, gli organi della Comunità assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché essa li conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone; si impegnano altresì a rispettare e tutelare le minoranze tedesche di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre e Timau/Tischlbong esistenti sul proprio territorio.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità carnica, gli organi della Comunità curano, proteggono ed accrescono le risorse naturali ed ambientali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità carnica esprime, attraverso gli organi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali la Comunità persegue il conseguimento delle proprie finalità.
5. La Comunità riconosce nella sistematica cooperazione istituzionale con i Comuni partecipanti un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

Art. 2 **(Vocazione)**

1. La Comunità persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta Europea delle Autonomie Locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.
2. La Comunità partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale della Unione Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti Territoriali, nei modi stabiliti con regolamento.
3. La Comunità, nel riconoscere l'importanza di unitarietà del territorio montano quale strumento di rafforzamento e sviluppo di popolazioni marginali e svantaggiate, opera per favorire processi di collaborazione istituzionale e operativa tra le Comunità di Montagna, tramite strumenti di confronto, cooperazione e di scambio, nei modi stabiliti di comune accordo.

Art. 3 **(Oggetto)**

1. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale denominato: Comunità di montagna della Carnia.
2. Il riconoscimento alla Comunità della titolarità dell'autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale dell'Ente.
3. La Comunità è composta dai Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.

Art. 4 **(Obiettivi programmatici)**

1. La Comunità è costituita allo scopo di realizzare una Carnia che:
 - a) fondi la sua identità territoriale su un'eredità storica condivisa, ma soprattutto su un presente e su un futuro di cooperazione che ne facciano una comunità coesa, all'interno della quale le peculiarità e le vocazioni di ciascun territorio siano una ricchezza e un valore aggiunto per lo sviluppo equilibrato;
 - b) fondi sempre più la sua attrattività per i residenti e per gli ospiti integrando natura e benessere e contribuisca in forma originale a definire stili e pratiche di vita sostenibili in area alpina;
 - c) possa essere un territorio vivo e vivibile, nel quale i cittadini, le famiglie e le imprese trovino ragioni per restare, tornare o insediarsi ex novo; un luogo di e per i giovani, capace di coniugare la montagna con l'apertura al mondo e all'innovazione.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

2. La Comunità e i Comuni che la compongono, attraverso di essa, perseguono come obiettivi:
- a) la valorizzazione delle zone montane;
 - b) l'esercizio associato di funzioni, competenze e servizi;
 - c) la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'intero ambito territoriale, basati sulla tutela e valorizzazione del lavoro;
 - d) l'innalzamento della qualità dei servizi destinati alla popolazione;
 - e) la razionalizzazione ed il contenimento della spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g) la tutela dell'ambiente, la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano.
 - h) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera/transnazionale.
3. La Comunità impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, concertazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure

Art. 5

(Sede, stemma e gonfalone)

1. La Comunità ha la propria sede legale nel Comune di Tolmezzo. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità. Con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere individuate sedi di prossimità e sportelli.
3. La Comunità assume quale stemma e gonfalone il logo già adottato dalla Comunità Montana della Carnia, l'uso del quale è disciplinato da apposito regolamento assembleare.

Art. 6

(Funzioni della Comunità)

1. La Comunità esercita le funzioni di tutela del proprio territorio e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione, nonché le funzioni e servizi conferiti dai Comuni e dalla Regione, secondo le previsioni della legge e del presente statuto.
2. La Comunità in particolare:
 - a) elabora e attua i piani e i programmi di sviluppo del territorio, di concerto con la Regione, per la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
 - b) esercita gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - c) svolge le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità montane e dalle Unioni territoriali intercomunali ad esse subentrate ai sensi della legge regionale 26/2014;
 - d) esercita le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - e) esercita le funzioni ed eroga i servizi comunali ad essa conferiti dai propri Comuni;
 - f) esercita le ulteriori attività amministrative a essa conferite dai Comuni.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

g) collabora con le altre Comunità per la tutela e lo sviluppo dell'intero territorio montano del FVG nonché delle Regioni e degli Stati confinanti, perseguendo i principi contenuti nella legge.

3. Principi e criteri che guidano il conferimento e l'esercizio delle funzioni, l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono:

- a) garantire il mantenimento delle identità comunali e degli ambiti/vallate carniche, anche attraverso idonee modalità di rappresentanza;
- b) costruire una visione strategica comprensoriale, superando la logica dei confini comunali e integrando le diverse vocazioni e specificità presenti, sempre nella salvaguardia del principio di autonomia delle comunità locali e delle municipalità;
- c) favorire l'ampliamento e la semplificazione dei servizi offerti ai cittadini;
- d) portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
- e) promuovere, attraverso i metodi della condivisione con i rispettivi livelli istituzionali, una capacità relazionale e programmatica degli enti coinvolti;
- f) garantire la perequazione delle risorse e solidarietà degli enti in merito ai costi derivanti dalla gestione associata;
- g) favorire l'attivazione di strumenti tecnologici evoluti a supporto della gestione associata.

4. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi della Comunità definisce le modalità e i meccanismi di raccordo tra Comunità e Comuni al fine di esercitare le competenze e attività di cui al comma 2, lett. e) e f) del presente articolo.

Art. 7

(Modalità di conferimento delle funzioni, dei servizi e delle attività amministrative alla Comunità)

1. Il conferimento delle funzioni, dei servizi e delle attività amministrative di cui all'art. 6, comma 2, lettere e) e f), si perfeziona con la conforme approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni e dell'Assemblea della Comunità, di una convenzione che deve prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio o dell'attività amministrativa conferiti;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse finanziarie, umane e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la decorrenza - in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 -, la durata, non inferiore a 5 anni e le modalità di revoca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della sussidiarietà e dell'adeguatezza, che si declina nella della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei con elevati costi di investimento e gestione, evitando comunque di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, i Comuni, valutando il profilo della fattibilità e funzionalità:

- a) mediante apposito atto (delega convenzionale intersoggettiva) delegano lo svolgimento della funzione o del servizio alla Comunità e definiscono risorse umane messe a disposizione;
- b) in alternativa a quanto previsto alla lett. a), costituiscono, assieme alla Comunità, un ufficio comune al quale affidare l'esercizio della funzione o del servizio in luogo degli enti convenzionati definendo congiuntamente le risorse umane messe a disposizione.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

4. La Comunità subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti a decorrere dalle date di decorrenza indicate dall'art. 9.

5. Il conferimento di cui al comma 1 è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziari e strumentali individuate nella convenzione.

Art. 8

(Modalità dell'esercizio del diritto di revoca delle competenze attribuite alla Comunità)

1. La revoca unilaterale di funzioni e servizi già conferiti alla Comunità, ha caratteristica di eccezionalità e non può essere effettuata prima che sia decorso il termine di 2 anni dal conferimento, è deliberata dai Consigli Comunali interessati entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni, in accordo con la Comunità, provvedono a regolare i rapporti giuridici ed economici e gli eventuali profili successori, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) l'impegno del Comune nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;
- b) l'impegno del Comune a continuare a sostenere, pro quota, gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha, a qualsiasi titolo, affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
- c) l'impegno da parte del Comune a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti della revoca;
- d) la rinuncia a qualsiasi diritto su patrimonio e demanio costituiti con il conseguimento di contributi regionali o di soggetti terzi, nonché alla quota parte del patrimonio o del demanio costituiti con il contributo dei comuni della Comunità qualora, per ragioni tecniche, non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionalità e la fruibilità.

2. In caso di revoca il Comune rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.

3. In caso di revoca, salvo diverso accordo tra Comunità e Comune, il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.

4. In caso di mancato accordo, circa la ricollocazione di cui al comma 3, entro il termine di revoca, la Comunità attiva le procedure di cui all'art. 33 del D. lgs. n. 165/2001, con gli oneri di cui al comma 8, dello stesso articolo a carico dei comuni revocanti.

5. L'Assemblea della Comunità prende atto della revoca nella prima seduta utile.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

Art. 9

(Disposizioni temporali e di prima applicazione)

1. Al fine di rendere funzionale l'esercizio da parte della Comunità delle funzioni e servizi comunali, le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, dovranno essere sottoscritte entro il mese di ottobre di ogni anno e avranno decorrenza, di norma, con il primo di gennaio dell'anno successivo.
2. Entro il 31.12.2020 ciascun Comune delibera l'eventuale revoca della gestione associata di una o più delle funzioni comunali già gestite tramite l'Unione territoriale della Carnia. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 26/2014.
3. Nel caso in cui, entro il termine del 31 dicembre 2020, un Comune non abbia deliberato la revoca della gestione associata di una o più delle funzioni comunali già gestite tramite l'Unione territoriale della Carnia, le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, per le predette funzioni, dovranno essere sottoscritte entro il mese di marzo 2021. In caso di mancata sottoscrizione, con il 1 luglio 2021 le relative funzioni cessano di essere svolte dalla Comunità.

Art. 10

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei propri componenti ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compreso l'ordinamento delle funzioni e servizi conferiti, di competenza del Comitato esecutivo approvato a maggioranza dei propri componenti.

Art. 11

(Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite, sono istituite le seguenti forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità:
 - a) commissioni intercomunali;
 - b) commissioni tematiche.

Art.12

(Ambiti territoriali e Commissioni permanenti intercomunali)

1. Al fine di valorizzare la partecipazione dei territori omogenei nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei servizi da parte della Comunità, sono individuati i seguenti ambiti:
 - a) ambito Conca Tolmezzina comprendente i comuni di: Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis;
 - b) ambito Val But e Chiarsò comprendente i comuni di: Arta Terme, Zuglio, Paularo, Sutrio, Cercivento, Ravaschetto, Paluzza, Treppo Ligosullo;
 - c) ambito Val Tagliamento comprendente i comuni di: Villa Santina, Lauco, Raveo, Enemonzo, Socchieve, Preone, Ampezzo, Sauris/Zahre, Forni di Sopra, Forni di Sotto;
 - d) ambito Val Degano e Pesarina comprendente i comuni di: Ovaro, Comeglians, Rigolato, Prato Carnico, Forni Avoltri, Sappada/Plodn.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

2. Ad ogni ambito di cui al comma 1, corrisponde una commissione intercomunale, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), composta dal Sindaco di ciascun comune, ovvero da un consigliere da questi delegato.

3. Le Commissioni si riuniscono in:

- a) sede referente (procedura ordinaria): in cui la commissione, sui temi di interesse dei comuni rappresentati, prepara tutto il lavoro e il materiale (comprese le relazioni) per favorire la discussione in Assemblea;
- b) sede consultiva: in cui la commissione è chiamata a esprimere un parere su argomenti che riguardano tutto il territorio carnico;
- c) sede redigente: in cui la commissione, sui temi di interesse dei comuni rappresentati, non solo esamina ma vota il testo della proposta di provvedimento. All'Assemblea spetterà solamente la votazione finale sulla proposta di provvedimento nel suo complesso.

4. Le commissioni si riuniscono inoltre per esercitare funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.

Art. 13

(Commissioni tematiche)

1. Le Commissioni tematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), sono convocate dal Presidente della Comunità con funzioni consultive, di impulso, supporto e di confronto partecipativo, su specifici temi di interesse comunitario.

Art.14

(Disciplina)

1. L'Assemblea della Comunità disciplina con regolamento, le materie di competenza, le modalità di espressione del voto e il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 13, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia delle materie, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 15

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

Art. 16

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla stessa, quali membri di diritto.
2. I componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i componenti della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
4. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente. Non è mai ammessa la subdelega.
5. I componenti l'Assemblea possono costituirsi in gruppi composti da due o più soggetti sulla base di quanto previsto dal regolamento.

Art. 17

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, quorum)

1. Ciascun componente esprime in Assemblea un voto.
2. Qualora non previsto diversamente dal presente statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza assoluta dei voti dei presenti e quando è presente la metà più uno dei voti complessivi.
3. Nel caso in cui una deliberazione riguardi esclusivamente un Comune, la stessa non è, in ogni caso, approvata se il componente del Comune stesso esprima voto contrario.

Art. 18

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali (i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione) e ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo;
 - d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - e) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

- f) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità da parte del Comitato esecutivo;
- g) nomina dell'organo di revisione;
- h) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- i) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;
- j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
- k) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
- l) approvazione dei piani e dei programmi di sviluppo del territorio.

3. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea;
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 20

(Presidente della Comunità)

1. Il Presidente della Comunità è il rappresentante legale dell'ente; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) propone all'Assemblea 4 nominativi quali componenti il Comitato esecutivo;
 - b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
 - c) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - d) nomina l'organo amministrativo di vertice;

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

- e) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- g) sovrintende alla gestione delle funzioni e servizi associati garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità e i Comuni;
- h) garantisce in raccordo istituzionale tra le Comunità di montagna.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 24.

4. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge per la figura del Sindaco. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità di cui all'articolo 23.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

Art. 21

(Vicepresidente della Comunità)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità tra i componenti del Comitato esecutivo.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Art. 22

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità per il governo della stessa.

2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità, che lo presiede, e da otto componenti, di cui 4 proposti dal Presidente, eletti dall'Assemblea fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, in numero di due unità per ognuno degli ambiti di cui all'art. 12, comma 1, con voto limitato ai componenti dell'Assemblea di ciascun ambito di cui all'art. 12, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:

- a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
- b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

- f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- g) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
- h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.

4. Il Comitato esecutivo svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente.

5. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 24.

6. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato esecutivo per perdita dei requisiti di legge, nonché in caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell'Assemblea dell'ambito di cui all'art. 12, comma 1, di cui il componente è espressione. Il mandato del componente neo eletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

7. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza; il mandato dell'organo neo eletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Art. 23

(Dimissioni del Presidente della Comunità e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate per iscritto all'Assemblea della Comunità e assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 24

(Mozione di sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo)

1. Il Presidente della Comunità e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità qualora sia componente dell'Assemblea.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

Art. 25

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano in modo palese, tranne nei casi previsti dalla legge. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Il Presidente della Comunità può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.
5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 26

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti propri e ad essa conferiti e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il modello organizzativo della Comunità si ispira al concetto di rete con i Comuni e gli utenti, i cui punti di contatto per l'esercizio dei servizi di prossimità rimangono decentrati sul territorio, mediante l'istituzione di sedi operative, proprie e/o messe a disposizione dai Comuni. Gli sportelli, anche digitali, istituiti presso ciascun Comune e i portali tematici rappresentano l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini e utenti potranno rivolgersi per l'interlocuzione con la Comunità e con gli altri Comuni della Carnia.
3. Il modello organizzativo è supportato dall'utilizzo delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi ed i cittadini.
4. Spetta agli organi di governo della Comunità individuare gli obiettivi prioritari dell'ente e definire i procedimenti di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento, sulla base dei seguenti principi:
 - a) perseguimento delle attività di competenza secondo la logica di servizio;
 - b) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione interna ed esterna.

5. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici. Il regolamento disciplina altresì la definizione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici comuni di cui all'art.7, comma 3 lett. b).

Art. 27 **(Personale)**

1. La dotazione organica della Comunità è costituita dal personale dipendente assunto, da quello già dipendente della Unione territoriale intercomunale della Carnia, da quello trasferito dalla Regione e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Comunità può avvalersi del personale dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.

3. Al personale della Comunità si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

4. Il personale della Comunità è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità.

3. Al fine di assicurare l'obiettivo della miglior funzionalità della struttura operativa, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni ai cittadini, l'apparato amministrativo è organizzato per ambiti specializzati ovvero per integrazione dei ruoli.

Art. 28 **(Direttore generale)**

1. La gestione della Comunità è affidata al Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità.

2. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;
- b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità;
- d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità.

4. Il Presidente della Comunità può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5. L'incarico del Direttore generale ha una durata pari al mandato del Presidente che l'ha nominato.

Art. 29

(Incarichi a contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali e quelli di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 110, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità ha autonomia nella gestione delle risorse finanziarie nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 31

(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)

1. La Comunità percepisce dai Comuni che la costituiscono:

- a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità, attribuiti annualmente alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione;
- b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai propri Comuni ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e);
- c) trasferimenti relativi alle funzioni attribuite dai Comuni alla Comunità, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. f).

Art. 32

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea della Comunità, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria, affidando l'incarico a un solo revisore.

Art. 33 ***(Tesoreria)***

1. Il servizio di tesoreria della Comunità è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 34 ***(Controllo di gestione)***

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

CAPO V **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

Art. 35 ***(Partecipazione popolare)***

1. La Comunità assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni appartenenti alla stessa la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 36 ***(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)***

1. La Comunità conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

2. La Comunità disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 ***(Modifiche statutarie)***

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 38 ***(Gestione documentale)***

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità sono di competenza degli organi gestionali della stessa, ancorché riferiti ai Comuni. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità.

Art. 39 ***(Disposizioni transitorie)***

1. Il Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti convoca, entro il 31 gennaio 2021, l'Assemblea della Comunità, per la elezione del Presidente.

2. Entro 30 giorni dall'avvenuta elezione del Presidente, il Presidente dell'Assemblea, se eletto, ovvero il Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, convoca l'Assemblea della Comunità, per la elezione dei componenti del Comitato esecutivo.

3. Fino alla avvenuta elezione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo, restano in carica il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza, che assume la denominazione di Comitato esecutivo, dell'UTI della Carnia in carica al 31 dicembre 2020.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti della Comunità, alla stessa si applicano i regolamenti della UTI della Carnia.

Statuto della Comunità di Montagna della Carnia

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità, lo stesso è affidato al tesoriere dell'UTI della Carnia in corso di esecuzione.
6. L'organo di revisione nominato dall'UTI della Carnia, è confermato fino alla scadenza dell'incarico in essere al 31 dicembre 2020.

Art. 40 ***(Rinvio)***

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.

---°°°---